

Contributi - Sgravio totale *ex lege* n. 30 del 1998 per il personale imbarcato su navi adibite esclusivamente al traffico commerciale internazionale - Carenza del requisito della esclusività - Insussistenza del diritto - Iscrizione al registro internazionale delle navi adibite a traffico internazionale - Irrilevanza.

Corte d'appello di Genova - 29.02. 2012 n. 152 - Pres. e Rel. Vigotti - INPS (Avv.ti Capurso e Fuochi) - E.D.M. (Avv.ti Bonomo, De Bortolo e Mordiglia).

Lo sgravio contributivo totale previsto dalla legge n. 30 del 1998 per il personale imbarcato su navi adibite al traffico commerciale internazionale è stato disposto al fine di favorire lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione e presuppone l'esclusività di questa destinazione, sicché non ne sussiste il diritto nelle ipotesi in cui - pur essendo la nave iscritta all'apposito registro internazionale - venga accertato che per alcuni periodi l'adibizione è stata personale; né è possibile prospettare uno sgravio limitato ai periodi di effettiva adibizione al traffico internazionale, non potendo sussistere un beneficio contributivo "ad intermittenza".

FATTO e DIRITTO - Il tribunale di Genova ha accolto l'opposizione di E.D.M. avverso la cartella esattoriale con la quale SCCI S.p.A., per conto dell'INPS, gli ha ingiunto il pagamento di contributi che, a detta dell'istituto, erano dovuti dall'opponente per il personale di bordo dello yacht di sua proprietà in relazione al periodo da gennaio a maggio 2009.

Il tribunale ha affermato che la pretesa dell'INPS era fondata solo in riferimento al periodo sino al 31.8.2007 (non oggetto del presente giudizio), periodo durante il quale l'imbarcazione era stata noleggiata dal E.D.M. a sé stesso e rispetto al quale pertanto egli non poteva far valere il requisito della commercialità dell'utilizzo, necessario per fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 6 della L. 30/98.

Per il periodo successivo, durante il quale la barca, iscritta al registro internazionale, era stata noleggiata a terzi, il tribunale ha invece ritenuto fondata l'opposizione.

Avverso la sentenza ha svolto appello l'INPS sostenendo che l'illegittima iscrizione nel registro internazionale per difetto del requisito della commercialità, accertata per il periodo anteriore a quello oggetto del giudizio, valeva anche in riferimento al periodo successivo, non potendo darsi un obbligo contributivo intermittente, a discrezione dell'obbligato.

Ha inoltre sostenuto che il E.D.M. non aveva provato, come era suo onere, il requisito della commercialità neppure per il secondo periodo.

L'appellato si è costituito ed ha resistito all'appello.

All'udienza odierna i difensori hanno svolto la discussione orale e la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo.

L'appello è fondato.

La questione oggetto del presente giudizio, in relazione a periodi di contribuzione precedenti, è già stata decisa da questa Corte con la sentenza del 1.2.2012 n. (presidente e relatore dott. De Angelis).

Va qui confermato quanto affermato in quella sentenza cioè che l'esclusività dell'utilizzo commerciale dell'imbarcazione prevista dall'art 6 del D.L. 457 del 1997, convertito nella L. 30 del 1998, quale requisito per fruire degli sgravi contributivi relativamente al personale imbarcato, va

accertata non considerando isolatamente i periodi cadenzati dai titoli della detenzione della nave, ma in ragione dell'uso complessivo del mezzo altrimenti potendo considerarsi adibizione commerciale complessiva anche quella per un solo giorno. La *ratio legis* d'altronde è quella di favorire lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (v. titolo del D.L. 457 del 1997 e art. 1 co 1, 1. 30 cit.) e quindi l'impiego di manodopera, in genere soggetta a contribuzione, compiendo solo traffici internazionali, non l'impiego a seconda dei casi anche per uso personale.

In base a quanto ora affermato non è consentito frazionare i singoli periodi e non vale quindi a fondare l'opposizione del E.D.M. il fatto che egli abbia documentato il noleggio a terzi della sua imbarcazione nel corso del 2007 del 2008 (periodi a cui non si riferisce il presente giudizio) e anche per alcuni giorni del maggio 2005.

L'esclusività dell'adibizione a traffici internazionali va nella fattispecie esclusa in considerazione del fatto che nell'arco di tempo immediatamente precedente a quello qui in considerazione e cioè nel periodo dal 7.7.2006 al 31.12.2003 vi è stata da parte del E.D.M. un'alternanza di uso personale e uso commerciale dell'imbarcazione.

Non vale a fondare l'opposizione dell'appellato neppure il fatto che la nave fosse iscritta nel registro internazionale di cui all'art. 1 del D.L. 457/1997 convertito dalla L. 30/98 in quanto le agevolazioni sono dovute per le imbarcazioni che, iscritte a tale registro, siano (anche) adibite esclusivamente a trasporti internazionali mentre nella fattispecie, come si è detto, manca questa esclusività.

Se così non fosse, del resto, se si ritenesse cioè che il beneficio scaturisca automaticamente dall'iscrizione, resterebbe comunque il sindacato giudiziale incidentale sull'atto amministrativo, che nella fattispecie porterebbe alla sua disapplicazione in quanto illegittimo.

L'appellato, in quanto soccombente viene condannato a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi del giudizio che si liquidano per ciascun grado in € 2.000,00 per onorari e € 1.000,00 per diritti.

(Omissis)